

USO CIVICO COMUNE DI VENOSA

(Seduta del 5 Dicembre 1908, n° 134, Nuovo Regolamento per l' esercizio degli usi civici nei demani comunali. Pubblicato di domenica 20.12.1908 senza opposizione. Il Segretario

Potenza, 19.06.1909 n° 7101 Div.2 Sez.3. Visto, si approva, nonché all' art.1 si intendono aggiunti tra i demani soggetti agli usi civici i seguenti: Vignali, Montalto, Notarchirico, e Pezza della Botte – IL Prefetto – Il Commissario Ripartitore firmato V. Quaranta

Continua la seduta del 5 Dicembre 1908

OGGETTO

NUOVO REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEI DEMANI COMUNALI

Indi riferisce che l' Illustrissimo Sig. Prefetto Commissario Civile per la Basilicata, coll' Autorizzazione del Ministro di Agricoltura ha formulato uno schema di regolamento, nel quale, pur tenendo conto della modalità da determinarsi in ogni Comune in base alle consuetudini ed alle condizioni locali, sono fissate le norme generali che devono dovunque regolare l' esercizio degli usi civici nell' interesse dei singoli e della collettività.

E con Circolare 1° Ottobre 1908 n° 25, prot. N° 10142 di cui il Segretario da lettura, spiegando il senso informatore della sua iniziativa, ha diramato ai Comuni un esemplare a stampa del regolamento suddetto, perché sia adottato con regolare deliberazione dei rispettivi Consigli e completato con le indicazioni che sono per loro natura mutevoli a secondo delle diverse località, nell' intelligenza che il nuovo regolamento abrogherà, appena approvato, tutti i precedenti attualmente in vigore.

Ciò premesso il Presidente invita il Consiglio a deliberare e completare come sopra il regolamento in oggetto.

IL CONSIGLIO

Ammirando e lodando altamente la nobile, quanto intellissima iniziativa dell' Illustrissimo Sig. Capo della Provincia, intesa all' ordinamento ed alla sistemazione dei demani comunali, con voti unanimi per appello nominale

DELIBERA

Approvarsi il seguente

REGOLAMENTO

per gli usi civici nei demani comunali di Venosa

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I°

Sono di proprietà demaniali del comune di Venosa, soggetti all' esercizio degli usi civici i seguenti beni:

“ Bosco Monte, di natura boscosa – la sua estensione è di tomoli 820/misura locale/, pari ad ha 335,21,60=

“ E' riportato nel catasto sotto l' art. 320, sez: E, n° 139 intestato al comune di Venosa. E' sito in montagna, e confina ad Est con il torrente Lapilloso; a Sud con Serro di Lucio, ad Ovest col Bosco di San Domenico ed a Nord con vigneti di Venosa. E' sottoposto a vincolo forestale ed è utilizzabile semplicemente a pascolo.- L' esercizio degli usi civici spettanti alla popolazione nei terreni suddetti è disciplinato dalle norme del presente regolamento.

Articolo 2°

Il diritto all' esercizio degli usi civici compete a tutti i cittadini abitanti, e cioè a tutti coloro che abbiano fissata nel Comune stabile dimora ai sensi del Codice Civile.

Il diritto all'uso civico è personale, e quindi non può essere esercitato per mezzo di salariati e dipendenti.

Pascolo

~~Art. 3~~

~~Sono assolutamente vietati la vendita in massa dell'erba e l'affitto sotto qualsiasi titolo delle terre demaniali.~~

~~Art. 4~~

~~In corrispettivo dell'uso del pascolo, i cittadini dovranno corrispondere al Comune una tassa di fida per ogni capo di bestiame e secondo la specie di esso, giusta la seguente tariffa:~~

~~per ogni pecora £. 2,00~~

~~per ogni capra £. 2,00~~

~~per ogni suino £. 2,00~~

~~vacca o bue £. 20,00~~

~~vitello sopra l'anno £. 10,00~~

~~cavallo £. 30,00~~

~~mulo £. 20,00~~

~~asino £. 10,00~~

~~Art. 5~~

~~L'erbaggio eccedente il bisogno degli animali posseduti dai cittadini potrà concedersi in fida anche ai forestieri, con una tassa non minore del doppio di quella fissata per i comunisti.~~

~~Art. 6~~

~~La riscossione della fida potrà farsi in economia del Comune ovvero concedersi per appalto, in base di una somma a corpo da determinarsi sulla media del ricavato degli anni precedenti.~~

~~Art. 7~~

~~Tenendo conto della superficie e della potenzialità dell'erbaggio, anno per anno, l'amministrazione comunale proporrà il numero degli animali delle diverse specie che può essere contenuto in ciascuna tenuta. La Prefettura, inteso il parere dell'Ispezione Forestale, statuirà definitivamente in oggetto.~~

~~Accertare poi, se e in quanta parte la fida possa estendersi ad animali appartenenti a forestieri, l'Amministrazione comunale compilerà anno per anno, la matricola dei forestieri, coll'indicazione del numero e della specie di animali, ciò perché la Prefettura sia in grado a mezzo degli Agenti Forestali, di far eseguire gli opportuni controlli.~~

~~Art. 8~~

~~E' fatto espresso obbligo ai cittadini di denunciare, entro il mese di Gennaio di ciascun anno, il numero e la specie degli animali posseduti che si intendono immettere al pascolo.~~

~~Art. 9~~

~~La tassa di fida sarà dovuta per intera se il pascolo sarà goduto per un periodo da sei mesi a dodici, e per metà, se per un periodo minore.~~

~~Art. 10~~

~~Ai cittadini poveri che non posseggono più di dieci animali gregari piccoli ed uno grande, si applica la metà della tariffa, sempre in proporzione della natura, stabilita all'art. 7.~~

~~Art. 11~~

~~Saranno esenti dalla tassa di fida gli animali poppanti agli ovini, caprini e suini slattati inferiori ad un anno, ed alle vacche, cavalli, cavalle, muli ed asini inferiori a due anni, sarà applicata la metà della tariffa.~~

~~Art. 12~~

~~La numerazione del bestiame sarà fatta dagli Agenti comunali, con il controllo di uno o più componenti la Giunta Municipale.~~

~~Art. 13~~

~~Chiunque abbia o messo di denunciare in tutto o in parte, capi di bestiame immessi al pascolo, oltre all'eventuale procedimento penale, sarà tenuto al pagamento del doppio della tassa per ciascuno dei capi occultati.~~

~~Art. 14~~

~~Il pascolo sarà esercitato su tutti indistintamente i versanti comunali ed in ogni tempo dell'anno, meno in quelle tenute che saranno dall'Autorità Forestale messe a difesa, per rinsaldimento, rimboschimento e per il buon governo delle acque e dei boschi, in conformità della legge 31 Marzo 1904 N° 140 e del relativo regolamento.~~

~~Art. 15~~

~~Il pascolo delle capre sarà esercitato esclusivamente nelle località assegnate all'Ispezione Forestale.~~

~~****~~

Legnatico

Art. 16

La raccolta della legna secca giacente a terra, l'utilizzazione delle piante divelte o stroncate dalle intemperie e dal vento, dei cimali, ramaglie e civanze, nonché residui provenienti da tagli ad uso di combustibili sono libere a tutti i cittadini gratuitamente.

Art. 17

La raccolta del materiale legnoso per combustibile deve limitarsi alla legna giacente a terra, e resta vietato il taglio parziale o totale delle piante in piedi, salvo il caso di speciale assegno come all'art. 19.

Art. 18

Nei tagli di piante per legna da costruzione che verranno concessi in appalto, sarà stabilito l'obbligo all'aggiudicatario di lasciare a beneficio della popolazione i rami e le parti del fusto non atte ad essere ridotte in legname da lavoro, da concedersi gratuitamente alle famiglie povere per combustibile, nonché di concedere ai cittadini che ne faranno richiesta, il legname occorrente per gli usi utili, cioè pali per viti, legnami per utensili domestici, per strumenti agrari e per costruzione e riparazioni di abitazioni, sia urbane che rurali e quelli occorrenti per gli usi industriali, ad un prezzo non maggiore dei due terzi di quello di stima, in base, bene inteso, a deliberazione del Consiglio comunale o di urgenza dalla Giunta municipale sui limiti delle singole concessioni.

Nel caso di taglio del bosco per produzione di carbone, l'aggiudicatario dovrà cedere ai comunisti la quantità di carbone strettamente necessaria per il riscaldamento e per i bisogni domestici delle rispettive famiglie, a prezzo di favore che sarà fissato dall'Autorità Forestale. Il quantitativo del carbone, a secondo il bisogno di ciascuna famiglia, sarà stabilito dalla Giunta Municipale.

Art. 19

Ciascun utente non potrà raccogliere per uso di combustibile la legna necessaria ai bisogni della rispettiva famiglia, ed ottenere in concessione per gli usi utilissima quantità di materiale legnoso superiore ai propri bisogni, e, per gli usi industriali, una quantità di legname maggiore di quella strettamente occorrente per la propria industria.

Il Consiglio comunale o la Giunta municipale stabilirà le norme e criteri da doversi seguire per la rigorosa osservanza di tali disposizioni.

Art. 20

Ciascuna autorizzazione annua comprenderà: **a)** piante per l'esercizio degli usi civici utili, cioè per combustibile, per pali di viti, costruzione di utensili domestici e strumenti agrari, nonché per la copertura di case coloniche e di abitazioni; **b)** piante per l'esercizio degli usi industriali atti a fornire legname da opera.

Art. 21

Qualora la legna giacente a terra sia insufficiente a fornire il materiale necessario per combustibile alla popolazione si potrà chiedere all'Autorità competente l'assegno di un numero di piante per riparare all'eventuale deficienza.

Art. 22

In tutte le utilizzazioni di materiale legnoso dovrà osservarsi rigorosamente le disposizioni della legge e dei regolamenti Forestali, nonché tutte le norme speciali che l'Autorità Forestale prescriverà nell'interesse del buon governo e della conservazione dei boschi.

Art. 23

Resta vietato il Commercio di legname grezzo e qualunque impiego di materiale legnoso che non risponda ai primi ...

Art. 24

L'utilizzazione dei boschi, in quanto riguarda l'esercizio generale di tutti gli usi civici, non potrà aver luogo che con le norme stabilite nel piano di governo approvato dal Ministero di A. I. e C.

Concessioni ad utenza e semina

Art. 25

I terreni demaniali seminativi, esclusi quelli di cui all'art. 32, verranno dati in utenza ai cittadini, capi di famiglia e a preferenza ai poveri e piccoli possidenti che attendono direttamente all'esecuzione dei lavori agricoli, e che non abbiano direttamente partecipato ad altre concessioni.

Art. 26

L'utenza potrà durare da uno a più trienni con obbligo dell'utente della coltivazione razionale, diretta ed obbligatoria, sotto pena di decadenza della concessione. Nei lavori potranno impiegarsi le persone di famiglia del concessionario e che con lui convivono.

Art. 27

A secondo della quantità disponibile del terreno adatto alla semina saranno formati lotti ragguagliati al valore di due o tre tomoli di terreno di seconda classe.

Art. 28

Per ciascuno lotto il concessionario sarà tenuto al pagamento di un'annua prestazione nella proporzione che verrà proposta dal perito che eseguirà il lavoro di suddivisione, previo il parere del Consiglio Comunale e definitiva omologazione del Prefetto R^o Commissario Ripartitore, da impartirsi con regolare ordinanza.

Art. 29

Le spese dei lavori tecnici per la formazione dei lotti e immissione di possesso dei concessionari saranno anticipate dal Comune che ne sarà rimborsato dai concessionari medesimi.

Art. 30

Trattandosi di concessione temporanea la fondiaria rimane a carico del Comune.

Art. 31

La concessione potrà farsi collettivamente ai lavoratori della terra uniti in associazioni con le norme determinate dal Consiglio Comunale ed approvate dal Prefetto R^o Commissario Ripartitore. Nei casi previsti da questo caso, la lista definitiva degli utenti sarà sempre omologata dal Prefetto con apposita ordinanza che costituirà il titolo legale del Comune all'esazione del canone e del possesso temporaneo del concessionario.

Art. 32

In quei demani ove siano state accertate abusive occupazioni a seguito di opportune verifiche composite e da compiersi, la condizione degli occupatori potrà essere regolata considerandoli come precari concessionari e lasciandoli nella coltivazione di terreno occupato per un periodo più o meno lungo, a seconda del valore delle migliorie che abbiano arrecato sul terreno, previa corresponsione al Comune di un canone annuo.

All'uopo gli occupatori dovranno rilasciare dichiarazione incondizionata di riconosce in merito della natura giuridica demaniale comunale del terreno, il quale, dopo l'eccezionale periodo di godimento da parte dell'occupatore stesso, rientrerà a far parte delle terre a concedere in utenza a turni regolare.

Delle altre diverse specie di usi civici.

Art. 33

La raccolta di erbe di frutti spontanei dei boschi e di tutte le tenute demaniali, per alimenti dell'uomo e degli animali e per usi agricoli, rimane libera e gratuita limitatamente ai bisogni di ciascuna famiglia.

La raccolta della ghianda del pascolo di questa potrà essere sottoposta al pagamento di una tassa di fida speciale.

Disposizioni speciali

Art. 34

Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite a mente dell'art. 200 e seguenti della legge Comunale e Provinciale in quanto non cadono sotto la sanzione di leggi e regolamenti generali o speciali.

Art. 35

Ogni regolamento anteriore resterà abrogato, appena il presente avrà riportata la prescritta superiore approvazione.

Continua la seduta del dì 5 Dicembre 1908

(n° 138 taglio di Legna nel Bosco Monte a beneficio dei cittadini – usi Civici- pubblicata di domenica 13 Dicembre 1908, senza opposizione . Il Segretario)

Oggetto

Taglio di legna nel bosco Monte a beneficio dei cittadini.

Usi civici.

Dà quindi comunicazione del seguente telegramma-espresso di Stato dell'Ill.mo Sig. Capo della Provincia in data 30 dell'or decorso mese di Novembre:

Affinchè codesta cittadinanza, e specialmente i poveri, possano provvedersi del combustibile necessario per riscaldamento e pei bisogni domestici delle rispettive famiglie, prego V.S. far deliberare dal Consiglio Comunale l'assegnò di un competente numero di piante nel bosco Monte, nonché della bassa fratta che può all'uopo essere utilizzata.

Il Prefetto – firmato – Quaranta.

Sull'oggetto lo stesso Presidente riferisce, che, dovendo il Comune procedere nella presente stagione silvana al taglio di succisione di una parte della 1° sezione del Bosco Monte, in base ad analogo progetto compilato dall'Ispezione Forestale ed approvato dal Superiore Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, il Consiglio, per assecondare la lodevole ed umanitaria iniziativa dell'Ill.mo Sig. Prefetto, anzi che assegnare ai cittadini un determinato numero di piante, potrebbe invece concedere agli stessi, con una maggiore utilità pratica, tutto il materiale combustibile, escluso il legname di costruzione, che risulterà dal menzionato taglio di succisione.

Quando poi alla bassa fratta utilizzabile, assicura che già molti cittadini che ne fecero richiesta sono stati da lui autorizzati a formare una quantità di carbonella limitata ai bisogni delle rispettive famiglie, ciò che sarà ancora praticato, nei limiti della disponibilità, pel tratto avvenire.

Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente, con voti unanimi per approvazione nominale.

Delibera

Concedersi a benefici dei cittadini, specialmente i poveri tutto il legname combustibile, escluso quello atto per costruzione, e risulterà dal primo taglio di succisione da eseguirsi entro la corrente stagione silvana nella 1° Sezione del bosco Monte messa in difesa, a norma del relativo progetto dell'Ispezione Forestale approvato dal Ministero di Agricoltura-Industria e Commercio, nonché la bassa fratta disponibile ed utilizzabile del bosco medesimo, per fabbricarne carbonella da servire ad esclusivo uso delle loro famiglie.

Il Presidente proclama il tenore della deliberazione.

Di quanto precede si è redatto il presente processo verbale, che, previa lettura e conferma, viene a norma di legge sottoscritto.

Firmatari: Il Presidente M. Intaglietta – Il Consigliere Anziano G. Galluccio – Il Segretario Comunale G. Ruggiero.

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

L'anno millenovecentotto, il dì ventisette del mese di Dicembre, alle ore dieci, nel palazzo municipale di Venosa e nella solita sala delle adunanze consiliari.

In Conformità della deliberazione di Giunta 20 corrente, debitamente partecipata all'Illmo Sig. Sottoprefetto e previo legale avviso notificato a domicilio, giusta relazione scritta del Messo comunale, conservata agli atti, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Signor Intaglietta Cav. Dott. Michele, Sindaco, e vi assiste il Segretario comunale Sig. Ruggiero Gennaro.

Dall'appello nominale è risultato presente il numero di venti consiglieri, cioè i signori:

OMISSIS

****** N.B. VIGE PER LA FIDA PASCOLO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 28 DEL 28.03.2014.**